

---

**SOCI**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**GERMANO ROSSI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

---

**ASSOCIATI**

**FILIPPO MATTIOLI**  
Avvocato

**FILIPPO CALLEGARO**  
Avvocato

**DANIELA GABURA**  
Dottore Commercialista

**FRANCESCA SANTINI**  
Consulente del Lavoro

**SARA MAGNANI**  
Dottore Commercialista

**LIZE PRENDUSHI**  
Avvocato

**SARA FELISA**  
Avvocato

**FRANCESCA RUGGERI**  
Consulente del Lavoro

---

**CONTATTI**

**PARMA, 43121**  
Stradello Marche n.6,  
Tel.+39 0521 237578

**LANGHIRANO, 43013**  
Via XX Settembre n.6,  
Tel.+39 0521 853 989

Mail: [info@studiofurlotti.it](mailto:info@studiofurlotti.it)

Pec: [studioassociatofurlotti@legalmail.it](mailto:studioassociatofurlotti@legalmail.it)

Sito: [www.studiofurlotti.it](http://www.studiofurlotti.it)

**CIRCOLARE N. 31/2025**

**Parma, 30 gennaio 2025**

**OGGETTO: RIDUZIONE TASSO INAIL –MODELLO OT23 – NOVITA' DEL MODELLO 2025**

L'art. 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L'azienda può richiedere la riduzione del tasso Inail qualunque sia l'anzianità dell'attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (PAT).

Per ottenere la riduzione, l'azienda interessata deve presentare, esclusivamente in modalità telematica all'INAIL **entro il 28 febbraio 2025**, il Modello OT 23 (Allegato 1).

Nel modello OT23 l'Istituto indica e predefinisce le azioni e i miglioramenti considerati validi per ottenere il beneficio richiesto in ragione della loro valenza prevenzionale.

Gli interventi sono articolati in 6 sezioni e suddivisi in: prevenzioni degli infortuni mortali non stradali (A), prevenzione del rischio stradale (B), prevenzione delle malattie professionali (C), formazione, addestramento e informazione (D), gestione della salute e sicurezza: misure organizzative (E), e gestione delle emergenze e DPI (F).

L'Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l'attuazione dell'intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine del 28 febbraio 2025.

A decorrere dalla domanda da presentare nell'anno 2025, l'istituto ha effettuato delle **modifiche relative agli interventi necessari per accedere al beneficio e alla modalità di valutazione dei requisiti di accesso allo stesso**. Si prega, quindi, di leggere con la massima attenzione le note tecniche dell'istituto allegate (nota del 18/04/2024 e integrazione del 12/11/2024).

Una delle novità più rilevanti, relativamente all'offerta degli interventi migliorativi, è l'introduzione della micro-formazione per la quale le aziende possono erogare brevi sessioni

formative, della durata massima di 15 minuti, distribuite periodicamente durante tutto il 2024, con un intervallo minimo di 15 giorni tra una lezione e l'altra. Queste lezioni possono essere somministrate tramite video, "resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali" o su dispositivi personali. Anche la documentazione probante è stata semplificata; incluse relazioni descrittive e dichiarazioni da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Sono state, inoltre, individuate **solo due tipologie di interventi**, interventi di tipo "A" e "interventi di tipo "B", eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello. La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell'efficacia prevenzionale e dell'onerosità di ciascun intervento. Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l'azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B (indicazione nella colonna a destra del modulo da compilare).

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione viene applicata nella misura fissa dell'8%, ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda e viene applicata dall'azienda stessa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in misura uguale su tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività, la percentuale di riduzione viene determinata in relazione al numero dei lavoratori/anno del triennio, come dalla seguente tabella:

LAVORATORI - ANNO	RIDUZIONE
Fino a 10	28%
Da 10,01 a 50	18%
Da 50,01 a 200	10%
Oltre 200	5%

Ai fini dell'invio telematico del Modello si prega di trasmettere allo studio l'allegato modulo debitamente compilato **entro e non oltre il 16 febbraio 2025**.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Marta Vitali